

“Regolamento per la fruizione della Riserva Speciale del Sacro Monte di Orta”

(allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n.24 del 24/04/2024)

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi del Capo II (*“Disposizioni in materia di Sacri Monti”*) art. 36 comma 5 (*“Pianificazione e regolamentazione”*) della Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 19 e ss.mm.ii. [*“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (‘‘Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità’’)*] e disciplina le attività e i comportamenti consentiti o vietati all’interno dell’area protetta della Riserva speciale del Sacro Monte di Orta, di competenza dell’Ente di gestione dei Sacri Monti (di seguito denominato Ente) non espressamente trattati e disciplinati dalla legislazione nazionale e regionale attualmente vigente, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'art. 35 della L.R. n. 19/2015.

2. Il presente Regolamento ha la finalità di favorire, da parte dei fruitori della Riserva speciale del Sacro Monte di Orta, un comportamento improntato al rispetto del suo patrimonio storico, spirituale, artistico, architettonico, naturalistico e culturale, riconosciuto altresì dall’UNESCO come di eccezionale valore universale. Tale riconoscimento è avvenuto con l’iscrizione dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.

CAPO I (ACCESSO)

Art. 2 (Accesso all’area protetta)

1. L’accesso all’area protetta è sempre consentito, fatte salve le specifiche limitazioni definite in questo Regolamento e nella pianificazione riferita all’area protetta della Riserva speciale del Sacro Monte di Orta.

2. L’Ente ha facoltà di vietare temporaneamente l’accesso nell’ambito del territorio della Riserva speciale del Sacro Monte di Orta, con provvedimento motivato, per consentire lo svolgimento di operazioni tecniche, di manutenzione, di salvaguardia, di sicurezza e di gestione ambientale e faunistica o per tutelare specifici valori ambientali e naturalistici.

3. Le chiusure temporanee di cui al comma 2 sono di norma decise d’intesa con il Comune di Orta San Giulio e con i soggetti titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali. In caso di necessità ed urgenza, opportunamente e formalmente motivato, l’Ente può comunque provvedere direttamente ed in via autonoma.

4. Delle limitazioni di accesso di cui al presente articolo è data adeguata informazione, anche mediante idonea segnaletica.

5. È vietato l’accesso al pubblico nelle aree/edifici eventualmente individuati ai sensi del comma 2 e 3 del presente articolo.

6. È fatto obbligo ai visitatori di abbandonare gli spazi pubblici alberati all’interno dell’area protetta in caso di temporali forti (di intensità tali da non consentire facilmente di tenere l’ombrello aperto, come da Scala di Beaufort) o di vento forte (tale da avvertire disagio a stare in piedi e che scuotono evidentemente le chiome degli alberi- come da Scala di Beaufort). È fatto obbligo di abbandonare in tutti i casi gli spazi pubblici se si avverte un allarme sonoro, perché collegato ad una strumentazione di misurazione del vento. Quanto sopra per il pericolo di crollo di grossi rami e ribaltamento di intere piante in condizioni meteoriche con vento e pioggia intensa.

7. È vietato ostruire le strade e i sentieri e pregiudicarne in qualsiasi modo la percorribilità, nonché provocarne, direttamente o indirettamente, il deterioramento.

Art.3 (Accesso all’area storica)

1. L’accesso dei visitatori all’area storica (allegati cartografici n. 1 e 2) è consentito tutti i giorni senza limite d’orario.

2. Nell'area storica è vietato uscire dai sentieri costituenti l'itinerario di visita alle cappelle ad esclusione delle aree picnic appositamente segnalate e l'area prativa "Cantico di frate sole" adiacente alla cappella XIII.

3. L'accesso e la fruizione delle cappelle del Sacro Monte sono disciplinati dall'Ente.

Art. 4

(Accesso con mezzi motorizzati, velocipedi e mezzi equiparati)

1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati, velocipedi e mezzi equiparati sono consentiti limitatamente ai percorsi segnalati per l'accesso ai parcheggi.

2. È vietata la sosta e il parcheggio ai mezzi motorizzati al di fuori degli appositi spazi contrassegnati con segnaletica verticale e/o orizzontale.

3. L'accesso e il parcheggio dei camper, roulotte e similari è vietato, fatte salve disposizioni differenti approvate dall'Ente con apposito atto deliberativo.

4. L'accesso e la circolazione all'interno della Riserva di autobus di lunghezza non superiore a metri 8 e del "trenino di Orta" sono consentiti limitatamente al percorso indicato nell'allegato cartografico n. 2. L'inversione di marcia e la sosta, limitata al tempo necessario per permettere la salita e la discesa dei visitatori dall'autobus e dal trenino, sono consentite esclusivamente nell'area indicata nell'allegato cartografico n. 2.

Art.5

(Parcheggi a pagamento)

1. È vietato parcheggiare con i veicoli nelle aree adibite a posteggio a pagamento qualora non si ottemperi al pagamento della relativa somma.

2. È vietato parcheggiare nelle aree adibite a posteggio a pagamento oltre il tempo per il quale è stato effettuato il pagamento.

3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al presente articolo i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza, antincendio, pubblica utilità e i mezzi dell'Ente e dei dipendenti dell'Ente in servizio.

Art.6

(Accesso con mezzi motorizzati, velocipedi e mezzi equiparati nell'area storica)

1. Sono vietati l'ingresso e la sosta di mezzi motorizzati all'interno dell'area storica i cui confini sono indicati negli allegati cartografici n. 1 e 2.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma:

a) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza, antincendio e pubblica utilità e i mezzi dell'Ente;

b) i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di manutenzione ovvero in opere idrauliche o nei lavori di restauro;

c) i mezzi utilizzati per attività inerenti a manifestazioni ed eventi autorizzati dall'Ente;

d) i mezzi autorizzati dall'Ente, per collaborazioni o attività inerenti compiti o il funzionamento dell'Ente stesso, muniti di contrassegno nominativo e a termine;

e) i mezzi muniti di contrassegno per i disabili che possono sostare lungo i percorsi dell'area storica compatibilmente con la possibilità di transito di altri mezzi autorizzati e i mezzi rientranti tra gli ausili medici di soggetti diversamente abili ai sensi del CDS art. 46;

f) i mezzi che accompagnano i soggetti con difficoltà di deambulazione diretti al Santuario, agli uffici dell'Ente e al ristorante con obbligo successivamente di parcheggiare negli spazi previsti alla lettera g);

g) i mezzi dei fedeli che si recano al Santuario e degli avventori del ristorante che possono sostare nell'area a parcheggio "A", indicata nell'allegato cartografico n. 1 e i mezzi dei fedeli che si recano a messa che possono parcheggiare lungo il viale di accesso alla cappella XVIII. Lungo tale viale il parcheggio è consentito per un periodo limitato a due ore e regolato tramite disco orario, fatta salva durata differente approvata con apposito atto deliberativo dell'Ente, d'intesa con il Rettore del santuario;

h) la vettura della sposa in prossimità della chiesa per il tempo della cerimonia [è diventata consuetudine lasciar parcheggiare la vettura della sposa in prossimità della chiesa - è da valutare];

- i) i mezzi di proprietà dei religiosi officianti e residenti che possono posteggiare nell'area a parcheggio "A", indicata nell'allegato cartografico n. 1 e lungo il viale di accesso alla cappella XVIII senza limite di tempo;
- l) gli automezzi dei dipendenti dell'Ente in servizio che possono posteggiare nell'area a parcheggio "A", indicata nell'allegato cartografico n. 1;
- m) gli automezzi adibiti al trasporto merci dei fornitori, limitatamente ai percorsi indicati nell'allegato cartografico n. 2. Agli stessi è consentita la sosta per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico;
- n) gli automezzi dei proprietari del convento e dei loro ospiti, limitatamente al percorso indicato nell'allegato cartografico n. 1 e con l'obbligo di parcheggiare all'interno della loro proprietà;
- o) gli automezzi di proprietà dei gestori degli esercizi di ristoro e commerciale, ubicati all'interno della Riserva, che possono transitare lungo il percorso e parcheggiare nell'area indicata nell'allegato cartografico n. 1;

3. All'interno dell'area storica i veicoli autorizzati devono procedere a passo d'uomo.

4. All'interno dell'area storica i velocipedi e mezzi equiparati devono essere condotti esclusivamente a mano.

5. È vietato utilizzare skateboard, monopattini, pattini e similari all'interno dell'area storica, in particolare è vietato percorrere con tali mezzi i selciati, i pronai delle cappelle e della chiesa, e relative scalinate d'accesso.

Art.7

(Introduzione di cani e altri animali domestici)

- 1. È consentita l'introduzione di cani e altri animali domestici, purché al guinzaglio e sotto il controllo diretto e costante del conduttore.
- 2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani utilizzati dai portatori di handicap e nelle operazioni di vigilanza, soccorso e per pubblico servizio e nelle attività di controllo faunistico e autorizzate dall'Ente, nella ricerca di animali morti o feriti, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo dal conduttore e non arrechino disturbo ad altri animali o ai fruitori.
- 3. È fatto obbligo al conduttore dell'animale domestico di raccogliere le eventuali deiezioni emesse dall'animale ed evitare che lo stesso orini sui muri degli edifici monumentali.
- 4. Nell'area storica è vietato l'accesso a cavallo ovvero con altre specie da sella e da soma. Permane l'obbligo al conduttore dell'animale che transiti sui percorsi esterni all'area storica di rimuovere eventuali deiezioni.
- 5. Nell'area storica e nelle aree esterne ad essa, aperte al pubblico, è vietato il pascolo e l'attraversamento di mandrie di bestiame di qualsiasi specie.

CAPO II

SOSTA

Art. 8

(Campeggio e bivacco)

- 1. Le attività di campeggio e bivacco per mezzo di tende sono vietate su tutto il territorio dell'area protetta, salvo eventuali autorizzazioni dei proprietari in aree private recintate.

Art. 9

(Lavaggio di stoviglie, indumenti, automezzi, animali)

- 1. È vietato il lavaggio di stoviglie, indumenti, animali, automezzi con le acque delle fontane presenti nell'area del Sacro Monte.
- 2. È vietato lo scarico delle acque di lavaggio e reflui, compresi quelli provenienti da automezzi, camper e similari.

CAPO III

ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA

Art. 10

(Attività di studio e di ricerca scientifica)

1. L'impegno di personale e di strutture, mezzi e strumentazioni in gestione all'Ente in supporto ad attività, anche di studio e di ricerca scientifica, che siano svolti per fini commerciali comporta, salvo diversa previsione da parte dell'Ente, il versamento a titolo di rimborso spese, di un importo stabilito con atto formale dall'Ente.

2. Tutte le attività di studio e ricerca prodotte con il supporto dell'Ente, anche se non oggetto di pubblicazione, dovranno essere fornite in copia all'Ente.

CAPO IV ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 11 (Attività fotografica e cinefotografica)

1. L'attività fotografica e le riprese di filmati a livello amatoriale sono consentite, purché compatibili con la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico, naturale, devozionale nonché con il decoro del luogo.

2. L'attività fotografica e le riprese di filmati a livello professionale o commerciale sono consentite previa autorizzazione dell'Ente ed esclusivamente secondo le modalità stabilite dall'autorizzazione e a fronte di un onere stabilito con atto formale dell'Ente, fatti salvi casi particolari definiti dall'Ente stesso.

3. Le riprese devono comunque avvenire senza arrecare danno ai manufatti e disturbo all'ambiente naturale o alle specie animali e vegetali presenti nell'area protetta.

4. Non sono consentite riprese che richiedano l'accesso all'interno delle cappelle, nella zona in cui sono poste le statue. L'Ente può concedere deroghe in casi eccezionali e in spazi particolari, in accordo con la competente Soprintendenza.

5. L'utilizzo di droni deve sempre essere preventivamente autorizzato dall'Ente, che può disporre limitazioni e modalità di utilizzo.

6. L'eventuale impegno di personale dell'Ente in supporto e assistenza alle attività di cui al presente articolo comporta, salvo diversa previsione da parte dell'Ente, il versamento a titolo di rimborso spese, di un importo stabilito dall'Ente con atto formale.

7. È vietata l'implementazione di apparecchiature tipo *webcam* all'interno dell'area storica, in aggiunta a quelle già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.

Art. 12 (Commercio ambulante)

1. Ai fini della salvaguardia del decoro complessivo dell'area tutelata il commercio ambulante è vietato.

Art. 13 (Cartelloni pubblicitari, insegne e segnaletica)

1. La collocazione o l'affissione di cartelli pubblicitari o di altri mezzi di pubblicità fissi o mobili nonché ogni altro tipo di comunicazione ed indicazione, ivi comprese scritte o segnalazioni in vernice sono vietate.

2. È vietato collocare insegne di esercizi commerciali senza l'autorizzazione dell'Ente che può indicare eventuali prescrizioni, ferme restando le norme previste nel Regolamento edilizio del Comune di Orta San Giulio.

3. L'unica tipologia di segnaletica interna, sia fissa sia mobile, utilizzabile nell'area della Riserva speciale del Sacro Monte di Orta è quella approvata dalla Giunta regionale del Piemonte per tutti i Sacri Monti del Piemonte.

4. Tutti i cartelli e segnali indicatori che qualsiasi soggetto intenda realizzare, posare o utilizzare nell'area per qualsivoglia scopo deve essere conforme a tale tipologia.

5. La loro installazione dovrà essere autorizzata dall'Ente e dovrà avvenire nel rispetto del Codice dei Beni Culturali ad esclusione di avvisi effimeri legati all'attività religiosa o manifestazioni autorizzate dall'Ente; quest'ultimo potrà provvedere alla rimozione d'ufficio delle strutture non autorizzate.

6. È esclusa dalle limitazioni di cui ai precedenti comma la segnaletica conforme alle norme del codice stradale e della rete sentieristica regionale.

CAPO V ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Art. 14 (Attività sportive e ricreative)

1. È vietata la pratica del downhill-bike e similari su tutto il territorio della Riserva Speciale del Sacro Monte di Orta.
2. È vietata la pratica del parkour o di qualsiasi attività simile.
3. Sono vietate le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata.
4. Sono vietate le attività sportive di tiro con l'arco e similari.
5. È vietato l'utilizzo di metal detector.
6. È vietato l'uso di fuochi di artificio, di lanterne volanti, di petardi e similari, l'utilizzo di palloncini gonfiati con gas elio, di coriandoli e similari non biodegradabili.
7. All'interno dell'area storica della Riserva speciale del Sacro Monte di Orta sono vietate anche le seguenti attività:
 - a) giocare a palla o con oggetti/strumenti da lancio/getto, ad eccezione di attività ludiche occasionali limitate ai bambini e loro accompagnatori circoscritte alla sola area prativa "Cantico di frate sole", adiacente alla cappella XIII;
 - b) circolare o prendere il sole in costume da bagno o a torso nudo;
 - c) consumare pasti al di fuori delle aree pic-nic;
 - d) gettare monete o oggetti all'interno delle cappelle.

Art. 15 (Aree attrezzate per la sosta e il pic-nic)

1. Nell'area storica e nelle aree aperte al pubblico è vietata l'accensione di fuochi ad uso ricreativo e l'utilizzo di barbecue e fornelli da campeggio.

Art. 16 (Manifestazioni)

1. Le manifestazioni, ivi comprese le competizioni sportive, nonché le attività connesse al loro svolgimento, compatibili con la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico, naturale, devozionale e il decoro del luogo, sono consentite, previo accordo/autorizzazione dell'Ente, nelle aree, nei percorsi e secondo le modalità individuate dall'Ente o da esso autorizzate.
2. Sono sempre consentite le manifestazioni religiose organizzate dai religiosi che officiano la chiesa di San Nicolao o in accordo con gli stessi o con la parrocchia di Orta.
3. La segnaletica e le attrezzature utilizzate nell'ambito di manifestazioni e/o competizioni sportive deve essere esclusivamente mobile e deve essere rimossa dagli organizzatori nel minor tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni dal termine dello svolgimento di tale attività.
4. È vietato l'utilizzo di vernici e similari di qualsiasi tipo per la segnaletica inerente a competizioni sportive e a manifestazioni.
5. È vietata la realizzazione di spettacoli pirotecnici.
6. È fatto comunque obbligo di ripristino delle aree o dei percorsi eventualmente modificati/deteriorati durante le manifestazioni e le competizioni sportive.

7. Nel caso di inosservanza dei divieti di cui al comma 1, 3, 4, 5, 6 del presente articolo, la sanzione è applicata agli organizzatori delle stesse.

8. È d'obbligo l'autorizzazione dell'Ente per installare lungo/fuori i percorsi manufatti di qualsiasi tipo.
È vietato manomettere o modificare i percorsi .

Art. 17 (Abbandono di rifiuti)

1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di rifiuti derivanti dal consumo di cibi e di bevande e di qualsiasi altro genere.

Art. 18 (Tutela della flora)

1. È vietata la raccolta dei fiori, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva presente nell'area storica. Sono fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.

Art. 19 (Accensione fuochi)

1. Nell'area storica l'accensione di fuochi e gli abbruciamenti sono vietati in qualsiasi periodo dell'anno.

Art.20 (Raccolta funghi e prodotti sottobosco)

1. Nell'area storica la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è vietata.

Art. 21 (Disturbo della quiete e degli habitat naturali)

1. L'uso di apparecchi radio, televisivi, di lettori e riproduttori audio e video e di altre fonti di rumore o sonore, anche se ubicati presso le abitazioni private e gli esercizi pubblici, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'area di visita e devozionale, nonché dell'ambiente naturale. È altresì vietato disturbare la quiete dei luoghi con urla e schiamazzi.

2. Il personale di vigilanza può in ogni momento disporre l'allontanamento o la sospensione delle fonti di disturbo. In caso di rifiuto di ottemperare a quanto richiesto, il personale di vigilanza applicherà la sanzione di cui art. 27 comma 2 del presente Regolamento.

3. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza, soccorso e durante le cerimonie religiose, nonché di quelli utilizzati nel corso di attività scientifiche, di monitoraggio, di studio e di manifestazioni autorizzate dall'Ente.

Art. 22 (Sorvolo)

1. Nell'intera area storica è fatto divieto di atterraggio o di sorvolo di velivoli a motore a quote inferiori ai 500 metri di altezza ad eccezione dei sorvoli e atterraggi autorizzati dall'Ente.

2. È vietato il sorvolo del territorio dell'area storica a quote inferiori ai 500 metri di altezza con deltaplani, parapendii o altri velivoli nonché modelli (aeromodelli e aeromobili a pilotaggio remoto, droni) ad eccezione dei sorvoli e atterraggi autorizzati dall'Ente.

3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

- i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza e antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni in servizio
- i mezzi autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di lavori, attività di rilevamento e ricerca, trasporti altrimenti non attuabili, attività promozionali del territorio.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 23 (Autorizzazioni in deroga)

1. L'Ente può concedere altre autorizzazioni in deroga alle norme di cui al presente Regolamento esclusivamente per finalità istituzionali. Tali autorizzazioni sono motivate, personali e a termine.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono esibite, a richiesta, al personale di vigilanza dell'Ente o ai soggetti di cui al successivo art. 27 comma 1.

Art. 24 (Danneggiamenti)

1. È vietato danneggiare, manomettere, deturpare beni di proprietà o comunque gestiti o utilizzati dall'Ente, anche nell'esercizio di attività lecite o comunque autorizzate.

Art. 25 (Misure di ripristino)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento comportano, laddove possibile, il ripristino a cura e in danno del responsabile della situazione pregressa, in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento dell'Ente. Con tale provvedimento possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di ordinare il risarcimento per la somma equivalente. Tale somma è determinata previa perizia di stima asseverata.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono assunti entro 90 (novanta) giorni dalla notifica dei verbali riportanti l'oggetto della violazione. Con l'ordine di remissione in pristino è assegnato al trasgressore il termine per provvedere.
3. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite dall'Ente per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, l'Ente provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.

Art. 26 (Procedure amministrative e contenzioso)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano, ai sensi delle L.R. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. e 3 agosto 2015 e s.m.i., le norme di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (*"Modifiche al sistema penale"*) e s.m.i.
2. Le somme riscosse ai sensi del presente Regolamento sono iscritte al bilancio dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti.
3. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento a titolo di rivalsa per i danni cagionati dall'inosservanza delle norme in esso contenute sono computate sul bilancio dell'Ente e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.
4. Il pagamento delle somme di cui al presente articolo non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.

Art. 27 (Vigilanza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'art. 37 (*"Vigilanza e sanzioni"*) della L.R. 19/2015 e s.m.i. la vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidata:
 - a) al personale di vigilanza dipendente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti;
 - b) al Corpo forestale dello Stato (successivamente modificato dal D. Lgs. 177/2016 recante *"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato"*);
 - c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
 - d) agli agenti di vigilanza della polizia provinciale ;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (*“Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale”*), previa convenzione con l'Ente di gestione dei Sacri Monti.

2. Ferme restando le norme di carattere penale, le violazioni dei divieti e l'inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento comportano ciascuna la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 37 comma 6 della L.R. 19/2015 [*“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (‘‘Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità’’)*] e dell'art. 55 comma 13 1. lett. p) della L.R.19/2009 (*“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”*) e s.m.i. così come modificato dall'art.74 della Legge Regionale n. 19 del 17 dicembre 2018 (*“Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018”*).

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento è aggiornata ogni due anni ai sensi dell'art 55 comma 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento di fruizione è adottato dal Consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed entra in vigore a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del Piemonte (B.U.R.P).